

STATUTO COMUNALE



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 24/05/2012

PARTE PRIMA
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

IL COMUNE DI PRATOLA SERRA

- 1 – Il Comune di Pratola Serra è un ente locale territoriale autonomo. Esso rappresenta la comunità di Pratola Serra, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2 – Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito di quanto previsto dallo statuto e dai propri regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica. L'autonomia conferisce agli organi elettivi ed alla dirigenza dell'organizzazione dell'ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto e i regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione, perseguendo con spirito di servizio verso la comunità dei cittadini le finalità enunciate nel successivo art. 6.
- 3 – Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni ad esso conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà.
- 4 – Il Comune di Pratola Serra è sorto storicamente dall'unione dei comuni di Serra e di Pratola nel 1812 e si compone, oltre che dei centri storici di Pratola, Serra e S.Michele, Scoppole e Saudelle, anche del nuovo agglomerato urbano Colle del Noce-Acquaviva. La sede municipale è fissata presso il centro capoluogo di Pratola.
- 5 – Il territorio del Comune ricade nella provincia di Avellino ed è esteso circa kmq. 8.85 con un'altitudine massima s.l.m. di m. 450 e minima di m. 240.
- 6 – Il Comune di Pratola Serra dista circa km. 12 da Avellino e confina con i comuni di Prata P.U., Montemiletto, Montefalcione, Candida, Manocalzati e Montefredane.

Art. 2

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma costituito da “ una corona a cinque torri di colore grigio con interno rosso e sottostante scudo con fondo bianco, recante una fascia azzurra trasversale con pendenza a destra dell'osservatore, su cui sono riportate tre stelle di colore grigio. Sotto lo scudo sono legati da un nastro rosso, un ramoscello d'ulivo a sinistra con un ramoscello di quercia a destra dell'osservatore. Il tutto circoscritto dalla dicitura Comune di Pratola Serra”
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone così descritto: in alto al centro sulle prime due righe Comune di e sulla terza riga convessa, Pratola Serra. Sotto la scritta c'è lo stemma del Comune costituito da una corona a cinque torri di colore grigio con interno rosso e sottostante scudo col fondo bianco, riportante una fascia azzurra trasversale con pendenza a destra dell'osservatore, su cui sono riportate tre stelle di colore grigio. Sotto lo scudo sono legati da un nastro rosso, un ramoscello d'ulivo a sinistra con un ramoscello di quercia a destra dell'osservatore. Lo spazio sottostante lo stemma è riempito con il ricamo rappresentante dei fiori. La prima metà orizzontale del fondo è di colore bianco e l'altra metà è di colore azzurro.”
5. La festa del Santo Patrono è fissata nella giornata del 15 settembre di ciascun anno, in cui si celebra la ricorrenza di Maria SS. Addolorata.
6. Secondo la tradizione gli uffici comunali resteranno chiusi il lunedì successivo alla prima domenica di Settembre (giorno successivo ai festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata).

Art. 3

PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE

- 1 – Il Comune rappresenta la propria comunità, si pone come strumento di realizzazione e di tutela dei valori della città, contribuendo a rafforzare la coscienza dei doveri civici e i motivi di solidarietà interna. Assicura la conservazione e la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il patrimonio di storia e di tradizione della città, integrato dagli apporti che lo hanno, nel tempo, arricchito. Opera affinché la comunità consolidi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria e i caratteri distintivi della sua attuale realtà. L'azione del Comune di Pratola

Serra si ispira in tutti i suoi interventi ai valori della vita umana, della pace, dell'ospitalità, della fratellanza fra i popoli, del rispetto e della tutela dei cittadini, della attenzione particolare ai più deboli fra essi, dell'equità sociale e della solidarietà, che sono valori fondanti della comunità cittadina. Il Comune di Pratola Serra fonda la propria azione su principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia indicati dalla Costituzione. E uniformandosi a tali principi, che secondo la Costituzione della Repubblica devono ispirare i rapporti etici -sociali, si impegna, nell'ambito degli specifici poteri di istituto, a promuovere i diritti dell'individuo e quelli della famiglia, sostenendone la formazione e l'adempimento dei compiti, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione, a tutelare la salute quale fondamentale diritto del cittadino, ad assicurare la libertà dell'insegnamento e dell'educazione e la diffusione della scienza e della cultura.

2 – Opera al fine di promuovere il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità.

3 – Favorisce, nei limiti delle proprie competenze e della propria azione, la crescita economica e sociale della cittadinanza, impegnandosi a promuovere occasioni di sviluppo e a concorrere alla risoluzione dei problemi del lavoro e della disoccupazione.

4 – Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni ed aggregazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostenendo e promuovendo il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle organizzazioni, che operano nel territorio comunale.

5 – Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

6 – Gli organi e gli uffici del Comune garantiscono condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. A tal fine è assicurata la rappresentanza di consiglieri di entrambi i sessi nelle commissioni consiliari ed è promossa la nomina di assessori di entrambi i sessi nella giunta comunale e di rappresentanti dell'ente di entrambi i sessi nelle istituzioni.

7 – A criteri e condizioni di pari opportunità fra i sessi sono ispirate le procedure di selezione del personale, nonché l'organizzazione e la dotazione organica degli uffici e dei servizi anche attraverso l'istituzione di un Comitato interno per le pari opportunità.

Art. 4

LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

1. - Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, e le esercita nel rispetto delle normative generali e dei principi fissati dallo Statuto e dai regolamenti.

2. - Spettano, altresì, al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici, servizi alla persona ed alla comunità, e nei settori dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Costituzione, dalla disciplina statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

3. - Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria, secondo quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti comunali e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. - Il Comune svolge le sue funzioni ed esercita i suoi poteri nell'ambito del proprio territorio. Può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori del territorio comunale, con la cura dei loro interessi generali e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

5. - Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo modalità previste dal Regolamento.

6. - Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comune si conforma al principio della distinzione dei ruoli fra Amministratori e Dirigenti, che assegna ai primi i poteri di indirizzo e di controllo e riserva ai secondi quelli di gestione amministrativa, finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali e alla realizzazione delle scelte programmatiche e degli interventi che da esse derivano.

Art. 5

LE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO

1. - Il Comune rappresenta la comunità, ne cura gli interessi generali e ne promuove lo sviluppo civile,

sociale, culturale ed economico.

2. - Concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed equità sociale nella gestione e nella erogazione dei servizi.

3. - Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi nell'area della Regione finalizzati a favorirne, attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, l'armonico processo di sviluppo.

4.- Promuove forme di collaborazione e cooperazione con i soggetti sociali, con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, con i patronati, con il volontariato, le associazioni di categorie di tutela dei consumatori ed ogni altra forma di organizzazione riconosciuta, per la gestione in forma associata o convenzionata di servizi finalizzati a garantire la solidarietà sociale e il processo di ulteriore sviluppo della comunità.

5. - Istituisce organismi di decentramento e sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi.

6. - Il Comune promuove azioni per offrire opportunità di lavoro a tutti i cittadini. Favorisce l'associazionismo cooperativo con particolare riguardo allo sviluppo della professionalità ed all'inserimento dei diversamente abili, anche attraverso la loro partecipazione a cooperative sociali.

Art. 6 **FINALITA'**

1. - Nell'ambito delle funzioni e delle competenze attribuitegli, il Comune provvede:

a) ad attuare un organico assetto del territorio al fine di pervenire ad uno sviluppo programmato ed eco-compatibile degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, turistici, commerciali, agricoli e a promuovere lo sviluppo ed il miglioramento delle vie di comunicazione nazionali ed internazionali in relazione alla posizione geografica;

b) a favorire le attività imprenditoriali nelle varie articolazioni, con particolare attenzione all'organizzazione dell'apparato distributivo; promuovere lo sviluppo del turismo in tutte le sue forme; promuovere lo sviluppo dell'agricoltura e dei settori agricoli particolarmente qualificati quali: la viticoltura;

c) a ricercare, per l'attuazione concreta delle suddette iniziative, ogni possibile intesa con gli Enti di volta in volta interessati, mettendo in atto gli strumenti normativi previsti;

d) a garantire il diritto alla salute, mettendo in atto strumenti idonei a renderlo effettivo ed a garantire altresì un efficiente servizio di assistenza sociale, in relazione soprattutto alla tutela della maternità, ai problemi degli anziani, dei minori, degli inabili e degli invalidi, con particolare riguardo alle fasce più deboli della società: e a garantire l'istruzione e a promuovere la formazione professionale quale strumento sociale, per l'incremento delle opportunità professionali e per favorire la riconversione produttiva;

e) a tutelare e a rendere disponibile al godimento della collettività il patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e monumentale in genere nonché a salvaguardare le ricchezze ambientali: patrimonio boschivo, verde pubblico e bellezze naturali e paesaggistiche;

f) a salvaguardare il patrimonio idrico mediante opportuni strumenti di prevenzione, controllo ed intervento anche in collaborazione con le Amministrazioni e gli altri Enti interessati;

g) a promuovere la diffusione della cultura nelle sue varie articolazioni e forme con particolare riguardo alla storia locale, al dialetto, alla toponomastica nonché alle tradizioni ed ai costumi del luogo, favorendo, nel contempo, l'integrazione con le culture non autoctone;

h) a tutelare i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, ad ogni forma di associazione di volontariato per una più compiuta formazione dei cittadini e per la partecipazione attiva degli stessi alla vita dell'Ente, garantendo un accesso privilegiato alle organizzazioni operanti in tali settori e nei servizi sociali;

i) a valorizzare le libere forme associative e promuovere organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione, secondo la disciplina del presente Statuto;

j) a favorire l'utilizzo del tempo libero, lo sviluppo delle espressioni artistiche e la pratica dello sport;

k) a rafforzare e sviluppare, considerata la particolare collocazione geografica di città di confine, ulteriori

iniziative con gli Enti Locali della Regione e con i Comuni della Provincia di Avellino, operando presso la U.E. per attivare le risorse necessarie per affrontare la transizione dovuta all'abbattimento delle frontiere.

D) a promuovere iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

Art. 7

ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

1. - Il Comune assume fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa, quello della sussidiarietà, mediante i regolamenti e l'attività dell'organizzazione.
2. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare ordinano l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con sistemi che consentano l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.
3. - Il Comune estende gradualmente la sua organizzazione, per assicurarne la presenza operativa sul territorio, nei centri abitati di maggior consistenza e nelle frazioni che distano notevolmente dagli uffici e dalle sedi centrali dei servizi.
4. - L'adeguamento dell'organizzazione alle finalità suddette, avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici o privati.

Art. 8

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

1. - L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. - La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.
3. - Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli organi elettivi e della organizzazione di gestione consentita, dalla legislazione vigente, nell'ambito della propria autonomia. L'obiettivo di tale azione è l'eliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere un'organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.
4. - In apposite riunioni indette e coordinate dai Dirigenti e Responsabili dell'organizzazione si esaminano i criteri generali che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e si definisce il programma degli interventi da effettuare per conseguire il risultato di cui sopra.
5. - Ciascun Dirigente, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l'attuale effettiva utilità per i cittadini e la comunità, anche in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi, determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Adegua alla semplificazione procedimentale i programmi ed il funzionamento del sistema informatico di cui il settore è dotato, d'intesa con il responsabile del servizio. Informa il Sindaco degli interventi programmati e, dopo la presa d'atto dell'organo predetto e comunque trascorsi venti giorni dalla comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza.
6. - Il Dirigente, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali, propone al Sindaco ed al Presidente le deliberazioni da sottoporre al Consiglio. Sulle modifiche regolamentari che comportino riduzioni di entrate od aumenti di spesa, esprime il parere il Responsabile del Servizio Finanziario.
7. - La semplificazione dell'azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi, costituiscono uno degli obiettivi principali degli organi elettivi e della dirigenza dell'organizzazione. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.

Art. 9

PARI OPPORTUNITA'

1.- In osservanza ai principi ispiratori di cui all'art. 3 commi 6-7 del presente Statuto, il Comune riconosce come parte fondante del suo patrimonio storico culturale, l'apporto di pensiero e di esperienza proprio del

modo di essere delle donne. E a tal fine si impegna a rafforzare nella coscienza sociale e nel vivere civile il vero rispetto della parità tra uomo e donna, rimuovendo ogni discriminazione, diretta e indiretta, ed ogni ostacolo di fatto limitativo di tale parità, conformando a tale principio il proprio ordinamento e la propria organizzazione.

2. - Il Comune si impegna a favorire la realizzazione di iniziative volte ad assicurare la partecipazione attiva della donna alla vita politica, amministrativa, sociale ed economica. Promuove la presenza di entrambi in tutti gli organi collegiali del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

3. L'Amministrazione Comunale adotta tutte le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle donne che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia.

PARTE SECONDA GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 10 **ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE**

1 – Organi istituzionali del Comune sono il Sindaco, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale.

2 – Nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto, il Sindaco, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale si avvalgono dell'ausilio degli altri organismi previsti dallo Statuto.

Art. 11 **IL SINDACO**

1 – Il Sindaco esercita tutte le funzioni e i compiti assegnatigli dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Inoltre:

- a) presiede la Giunta Comunale; nomina e revoca gli assessori, ai quali attribuisce e revoca la delega all'esercizio di funzioni;
- b) nomina e revoca il Vice Sindaco;
- c) propone i candidati all'Ufficio di Difensore Civico;
- d) nomina il geriatra e l'assistente sociale membri della Consulta Comunale per gli Anziani;
- e) presiede la Consulta Comunale per le Iniziative Sociali, Culturali, Sportive e per il Tempo Libero o ne nomina il Presidente. Nomina due componenti della Consulta;
- f) presiede o nomina il Presidente della Consulta Comunale per i Problemi e le Iniziative a favore della Gioventù e ne nomina due componenti;
- g) provvede alla tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni e ne convoca i rappresentanti;
- h) autorizza l'uso gratuito delle strutture comunali nel rispetto dei regolamenti vigenti;
- i) consulta gruppi e categorie di cittadini in relazione alla risoluzione di problemi specifici e all'adozione di provvedimenti di loro interesse;
- j) convoca la Giunta e il Consiglio Comunale nei casi previsti dallo Statuto, dai regolamenti comunali e dalle leggi e regolamenti vigenti;
- k) delega singoli consiglieri comunali allo svolgimento di compiti e studi su materie di interesse dell'ente;
- l) indice i referendum consultivi ed abrogativi e ne proclama i risultati;
- m) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dai regolamenti comunali;
- n) entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, sentita la Giunta Comunale ed esaminate le proposte avanzate dalla Commissione Consiliare per le linee programmatiche, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- o) promuove il procedimento di decadenza dalla carica del consigliere comunale ed adotta i provvedimenti consequenziali alla deliberazione di decadenza approvata dal Consiglio.

2 – Il Sindaco, inoltre, previa deliberazione della Giunta Comunale, convoca assemblee di cittadini o di gruppi e/o categorie di cittadini.

3 – Infine, previa deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco:

- a) promuove la stipula di convenzioni con la Provincia;
- b) aderisce a consorzi finalizzati alla gestione associata di uno o più servizi e/o all'esercizio di funzioni;
- c) promuove la stipula di accordi di programma.

Art. 12
POTERI E FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

1 – La Giunta Comunale è un organo collegiale ed esercita i poteri e le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Inoltre:

- a) incrementa e diminuisce l'importo dell'indennità di funzione riconosciuta al Sindaco e agli Assessori;
- b) determina il compenso dovuto al Difensore Civico;
- c) delibera le iscrizioni all'Albo delle Associazioni;
- d) autorizza il Sindaco a convocare assemblee di cittadini o di gruppi e/o categorie di cittadini;
- e) delibera, per quanto di propria competenza, sulle petizioni presentate dai cittadini;
- f) adotta i provvedimenti consequenziali agli esiti dei referendum consultivi e abrogativi;
- g) esercita le funzioni ad essa attribuite dai regolamenti comunali.

2 – La Giunta Comunale è validamente costituita dalla maggioranza dei suoi componenti e le delibere di sua competenza devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e ad esse partecipa il Segretario Comunale.

Art. 13
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1 – La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e la convoca, e da **tre** assessori designati dal Sindaco e da quest'ultimo revocabili con proprio provvedimento.

2 – Il Sindaco può designare quali assessori anche cittadini iscritti nelle liste elettorali non facenti parte del Consiglio Comunale e in possesso dei requisiti per esservi eletti.

3 – I componenti della Giunta con deleghe in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 14
ASSESSORI

1 – Agli assessori spettano tutte le prerogative e i compiti loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.

2 – Il Sindaco assegna agli assessori, con proprio provvedimento comunicato al Consiglio Comunale, la delega all'esercizio di funzioni concernenti materie e/o settori tra loro omogenei. Egli può revocare in ogni momento la delega assegnata con provvedimento comunicato al Consiglio Comunale.

3 – Nell'ambito delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato sindacale, i singoli assessori fissano le attività e i programmi concernenti le funzioni relative alle deleghe loro attribuite.

4 – Nell'esercizio delle funzioni loro delegate gli assessori sono responsabili nei confronti del Sindaco.

5 – Le cause di cessazione dalla carica e di incompatibilità degli assessori, nonché i casi di obbligo di astensione dalla partecipazione alle discussioni o alle votazioni, sono disciplinati dalla legge e dai regolamenti.

Art. 15
VICE SINDACO

1 – Contestualmente alla nomina degli assessori, il Sindaco designa il Vice Sindaco, scegliendolo tra gli **stessi** assessori.

2 – Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di impedimento temporaneo di quest'ultimo, svolgendone le funzioni e i compiti.

3 – Il Sindaco può rimuovere con proprio provvedimento il Vice Sindaco dalla sua carica; tale provvedimento non comporta la contestuale revoca del mandato di assessore.

Art. 16
POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1 – Il Consiglio Comunale esercita le funzioni e i poteri ad esso attribuiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Inoltre:

- a) approva il regolamento del Consiglio Comunale;
- b) partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee

- programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, impartendo all'uopo direttive alla Commissione consiliare per le linee programmatiche;
- c) incrementa e diminuisce l'importo dei gettoni di presenza riconosciuti ai consiglieri comunali;
 - d) approva l'atto costitutivo e lo statuto delle unioni di comuni;
 - e) autorizza il Sindaco a promuovere la stipula di convenzioni con la Provincia;
 - f) autorizza il Sindaco ad aderire a consorzi finalizzati alla gestione associata di servizi e/o all'esercizio di funzioni;
 - g) autorizza il Sindaco a stipulare accordi di programma;
 - h) approva il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso;
 - i) nomina e revoca il Difensore Civico;
 - j) delibera, per quanto di propria competenza, sulle petizioni presentate dai cittadini;
 - k) adotta i provvedimenti consequenziali agli esiti dei referendum consultivi ed abrogativi;
 - l) delibera l'istituzione di commissioni consiliari;
 - m) approva i regolamenti, che le leggi e i regolamenti vigenti non devolvano espressamente all'approvazione della Giunta Comunale;
 - n) esercita le funzioni ad esso attribuite dai regolamenti comunali;
 - o) delibera la costituzione dell'Ufficio del Difensore Civico in forma associata con altri comuni di analoghe dimensioni;
 - p) delibera la decadenza dalla carica del consigliere comunale.

Art. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1 – Il consiglio comunale può eleggere, tra i consiglieri comunali, il Presidente del Consiglio che esercita compiti e funzioni disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, quest'ultimo approvato a maggioranza assoluta.

2 – Il regolamento è ispirato a principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa; esso, inoltre, favorisce la partecipazione democratica di tutti i gruppi consiliari e di ciascun consigliere alle attività consiliari, garantendo in special modo la tutela delle minoranze.

3 – Esso prevede l'attribuzione al Consiglio Comunale di risorse per il suo funzionamento compatibilmente con le esigenze di bilancio e determina la composizione e i poteri delle commissioni consiliari, disciplinandone l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 18

CONSIGLIERI COMUNALI

1 – Ai consiglieri comunali spettano tutte le prerogative e i compiti ad essi attribuiti dallo statuto, dalla legge e dai regolamenti.

2 – Essi contribuiscono all'attività di programmazione e di indirizzo politico del Consiglio Comunale singolarmente e collegialmente attraverso la partecipazione ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari.

3 – Esercitano il diritto di accesso agli atti amministrativi del Comune nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 e 241/90, previa richiesta scritta motivata in relazione al carattere di attualità o di collegamento alla funzione esercitata.

4 – Essi hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni secondo le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

5 – Il Sindaco può delegare singoli consiglieri allo svolgimento di compiti e studi su specifiche materie di interesse dell'ente e conferire ad essi incarichi connessi allo svolgimento di funzioni amministrative, purchè prive di rilevanza esterna.

6 – I casi di cessazione dalla carica, di decadenza, di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

7 – Ulteriore causa di decadenza è costituita dall'assenza per tre volte consecutive alle sedute consiliari, qualora nessuna di tali assenze sia adeguatamente e documentalmente giustificata. In tal caso, il Sindaco invita per iscritto il consigliere ad addurre le ragioni giustificative delle proprie assenze entro quindici giorni. Il Consiglio si pronuncia sulle giustificazioni presentate per iscritto dal consigliere e, qualora le ritenga infondate o non siano state affatto rese, delibera la decadenza dalla carica.

8 – La deliberazione di decadenza deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri

assegnati.

9 – Il Sindaco adotta i provvedimenti consequenziali alla deliberazione di decadenza approvata dal Consiglio.

Art. 19

COMMISSIONI CONSILIARI

1 – Il Consiglio Comunale può istituire, oltre a quelle già previste dallo Statuto e dai regolamenti e leggi vigenti, commissioni consiliari preordinate all'esperienza di inchieste e indagini conoscitive concernenti problematiche di interesse della collettività o di gruppi e/o categorie di cittadini, alla redazione di proposte di regolamenti e programmi e all'espletamento di funzioni di garanzia e di controllo.

2 – In tali Commissioni potranno essere nominati componenti non appartenenti al Consiglio Comunale purché in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle norme in vigore, nel numero di tre componenti, di cui due designati dai gruppi consiliari di maggioranza e uno da quelli di minoranza.

Qualora uno dei componenti, se consigliere, non aderisca più ai gruppi di maggioranza o di minoranza consiliare da cui sia stato eletto, decade dalla carica e viene sostituito con le stesse modalità previste per l'elezione. Ogni componente può far parte di diverse commissioni.

3 – La commissione elegge nel proprio seno il Presidente. Le commissioni con funzioni di controllo e garanzia sono presiedute da uno dei due rappresentanti dei gruppi di minoranza consiliare, designati dai gruppi di minoranza.

4 – Le commissioni sono dotate di autonomia organizzativa, nell'ambito della quale determinano le modalità di svolgimento delle proprie attività.

5 – Nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite i membri delle commissioni si avvalgono dell'ausilio del personale dipendente dell'amministrazione comunale.

6 – Il Presidente, ove la commissione lo autorizzi, può interpellare cittadini ed associazioni al fine di ottenere informazioni e suggerimenti sulle attività da svolgere.

7 – Con la delibera di istituzione, il Consiglio determina le attività, i compiti e gli obiettivi della commissione e individua le eventuali risorse da assegnare per il suo funzionamento.

8 – Le commissioni riferiscono periodicamente agli organi dell'amministrazione comunale gli esiti delle attività svolte.

Art. 20

COMMISSIONE CONSILIARE PER LE LINEE PROGRAMMATICHE

1 – Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

2 – A tal fine entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e – in ogni caso – prima che il Sindaco presenti le linee programmatiche, può essere costituita la Commissione Consiliare per le linee programmatiche, la quale, in base alle direttive impartite dal Consiglio:

- a) sottopone al Sindaco e agli Assessori proposte concernenti la definizione delle linee programmatiche;
- b) relaziona annualmente al Consiglio Comunale circa l'attività svolta e gli esiti delle verifiche effettuate;
- c) presenta al Consiglio Comunale proposte di ridefinizione ed adeguamento delle linee programmatiche.

3 – Nell'espletamento dei compiti ad essa assegnati la Commissione si avvale dell'ausilio del personale comunale ed esercita il diritto di accesso ai documenti, atti e provvedimenti detenuti dagli uffici comunali, nei limiti fissati dalla legge n. 241/90 e dalle altre leggi vigenti in materia.

4 – Il Consiglio Comunale costituisce la Commissione nel proprio seno con criteri proporzionali.

5 – Il Presidente della Commissione è scelto dai suoi componenti tra i due membri designati dai gruppi di minoranza.

6 – Qualora uno dei membri designati dai gruppi di minoranza chieda di essere iscritto in un gruppo di maggioranza o viceversa, decade automaticamente dalla carica di componente della Commissione e viene sostituito da un consigliere appartenente, rispettivamente, ai gruppi di minoranza o di maggioranza.

7 – La Commissione decade all'atto dello scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 21

INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA

1 – Al Sindaco e agli assessori comunali è corrisposta un'indennità di funzione pari alla misura prevista dal decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art. 82, comma 8, del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.

2 – Ai consiglieri comunali è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta di consiglio o di

commissione alle quali prendono parte. In ogni caso, l'importo mensile dei gettoni di presenza non può essere superiore a 1/3 dell'indennità di funzione percepita dal Sindaco ai sensi del comma precedente.

3 – L'importo del gettone di presenza è determinato nella misura prevista dal decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 82, comma 8, del D.Lgs. n°267/2000. Esso non può essere trasformato in indennità di funzione.

4 – L'indennità di funzione di cui al comma 1 non può cumularsi ai gettoni di presenza di cui al comma 2.

5 – L'indennità di funzione e i gettoni di presenza possono essere incrementati o diminuiti, rispettivamente con delibera di Giunta o di Consiglio Comunale, sempre che l'ente non versi in condizioni di dissesto finanziario e fatte salve le condizioni previste dall'art. 82, comma 11, del D.Lgs. n°267/2000.

Art. 22

DIFENSORE CIVICO

1. - E' istituito l'ufficio del Difensore Civico, con funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività amministrative.

2. - L'ufficio del Difensore Civico ha sede in locali idonei presso il Palazzo municipale o altro edificio messo a disposizione dall'amministrazione comunale. Esso è dotato dell'arredamento necessario ed idoneo, nonché dei testi e delle pubblicazioni di natura giuridica, contabile ed amministrativa richiesti dal Difensore Civico, compatibilmente con le esigenze economico-finanziarie dell'ente.

3. - All'ufficio del Difensore Civico sono assegnati uno o più dipendenti compatibilmente con le esigenze degli altri uffici dell'amministrazione comunale.

4. - Tutti gli Oneri per le competenze economiche, la sede, l'attrezzatura e quant'altro necessario per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio annuale

Art.23

FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. - Il Difensore Civico assicura, nei limiti e secondo le modalità del presente Statuto e del Regolamento istitutivo, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati, nonché delle associazioni e delle formazioni sociali che operano nel Comune. Il Difensore Civico, inoltre, esercita il controllo di legittimità sugli atti del Comune previsto dall'art. 127, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le materie e nei limiti indicati dalla legge e con le modalità indicate nel Regolamento Comunale.

2. - Il Difensore Civico interviene, su richiesta dei cittadini singoli o associati o per propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, omissioni nell'attività e nei comportamenti degli uffici comunali, delle aziende speciali, dei concessionari di pubblici esercizi, dei consorzi e di ogni altro ente o azienda sottoposti alla vigilanza e al controllo del Comune, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa in modo che i procedimenti abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. - Il Difensore civico promuove forme di collaborazione con gli organi e l'organizzazione del Comune e degli enti dallo stesso dipendenti, contribuendo al buon andamento, alla correttezza ed all'imparzialità dell'Amministrazione, per conseguire i suoi fini di tutela del cittadino, delle associazioni, delle formazioni sociali.

4. - Il Difensore Civico:

– segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;

– a tal fine, riceve le istanze, petizioni e segnalazioni dei cittadini e delle associazioni ed organizzazioni operanti nel territorio comunale;

– propone agli organi ed uffici dell'amministrazione comunale la revoca e/o l'annullamento degli atti amministrativi lesivi dei diritti e/o degli interessi legittimi dei cittadini.

5. - Il Difensore Civico relaziona annualmente al Consiglio Comunale circa l'attività svolta durante l'anno.

Art. 24

ELEZIONE E DURATA DELLA CARICA

1. - Ogni cittadino residente nel Comune può presentare proposte di candidature per l'elezione del Difensore

Civico al Presidente del Consiglio Comunale.

2. - Le modalità per la presentazione delle candidature da parte dei cittadini sono stabilite dal Regolamento.
3. - Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Se dopo due votazioni nessun candidato consegue la maggioranza, l'elezione è rinviata ad altre adunanze successive da tenersi ad intervalli di quindici giorni l'una dall'altra. In tal caso per l'elezione è sufficiente che un candidato raggiunga la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
5. - Il Difensore Civico rimane in carica per la durata di cinque anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è immediatamente rieleggibile.
6. - In caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio il Consiglio provvede alla nuova elezione.
7. - Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione dell'ufficio del Difensore Civico in forma associata con altri comuni di analoghe dimensioni, nel rispetto dei principi e delle condizioni fissati dal presente Statuto

Art. 25 **REQUISITI**

1. - Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, siano iscritti nelle liste elettorali comunali, che siano in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali, e diano affidamento, sulla base di documentato *curriculum*, per il prestigio personale e per l'attività precedentemente svolta, di sicura competenza giuridico amministrativa e di massima garanzia di moralità, indipendenza e obiettività.
2. - I candidati alla nomina di Difensore Civico devono inoltre possedere il diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente ed aver maturato comprovate esperienze professionali in materie giuridiche e amministrative.
3. - Non può essere nominato Difensore civico:
 - un parente o un affine entro il secondo grado di alcun dipendente, assessore o consigliere comunale; chi riveste una carica pubblica elettiva o si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi che regolano l'elezione alle cariche comunali.
 - chi ricopra incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, nonché colui che abbia ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina.
 - chi ha riportato condanne per aver commesso reati contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica e la pubblica amministrazione, o, comunque, sia stato condannato alla pena accessoria dell'interdizione, anche se temporanea, dai pubblici uffici.
4. - Il Difensore Civico, durante il mandato, non può assumere incarichi o avere rapporti professionali con l'Amministrazione Comunale.
5. - Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
6. - Il Difensore civico può essere revocato dalla carica in caso di perdita di uno dei requisiti per la sua elezione, in caso di indegnità morale o per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, o per aver agito in contrasto con essi o con l'obbligo di lealtà o indipendenza, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 26 **COMMISSIONI**

- 1 – Sono organismi del Comune le commissioni istituite in osservanza a disposizioni di legge o di regolamento, che ne disciplinano l'attività, gli obiettivi, la composizione, il funzionamento e i rapporti con gli altri organi ed uffici dell'amministrazione comunale.
- 2 – Nell'espletamento delle loro attività le commissioni di cui al comma 1 si avvalgono dell'ausilio del personale dipendente del Comune.

PARTE TERZA **FORME DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE**

Art. 27 **UNIONE DI COMUNI**

1 – Il Comune di Pratola Serra promuove la costituzione di unioni di comuni per l'esercizio congiunto di funzioni e servizi attinenti ai seguenti settori e materie:

- a) programmazione urbanistica;
- b) controllo e monitoraggio urbanistico ed edilizio del territorio dei comuni facenti parte dell'unione;
- c) controllo e vigilanza delle attività commerciali;
- d) programmazione ed esecuzione di opere pubbliche destinate all'utenza dei comuni facenti parte dell'unione;
- e) esercizio di funzioni ed erogazione di servizi nel settore igienico-sanitario.

2 – Le unioni di comuni sono enti locali e il loro atto costitutivo e statuto sono approvati dal Consiglio Comunale con le procedure e le modalità previste per la modifica dello Statuto Comunale.

3 – Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano l'art. 32 del D.Lgs. n°267/2000 e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 28

FORME DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI E AMMINISTRAZIONI

1 – Il Comune promuove forme di collaborazione e cooperazione con altri enti e amministrazioni pubbliche e con la Provincia di Avellino.

2 – In particolare, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale:

- a) promuove la stipula di convenzioni con la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato con essi funzioni e servizi determinati; il contenuto e le previsioni delle convenzioni devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n°267/2000;
- b) aderisce, mediante apposite convenzioni, a consorzi finalizzati alla gestione associata di uno o più servizi e/o all'esercizio di funzioni, secondo le modalità e la disciplina di cui all'art. 31 del D.Lgs. n°267/2000.

3 – Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di un accordo di programma, secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. n°267/2000, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e di determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

PARTE QUARTA

UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE

Art. 29

PERSONALE, UFFICI E SERVIZI

1 – L'ordinamento e l'organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi sono interamente disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché dalle leggi vigenti in materia e dai contratti collettivi nazionali e decentrati.

2 – I procedimenti e le sanzioni disciplinari sono disciplinati da apposito regolamento.

3 – Non possono essere proposti referendum abrogativi o consultivi, né petizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi.

4 – Gli organi e le consulte comunali si avvalgono dell'ausilio del personale dipendente del Comune di Pratola Serra al fine dell'espletamento della loro attività istituzionale.

Art. 30

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

1 – Gli Uffici e i Servizi dell'amministrazione comunale sono organizzati secondo i principi della scienza dell'amministrazione e secondo criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza, economicità e buon andamento dell'attività amministrativa, nel rispetto delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna secondo quanto previsto dall'art. 2.

2 – L'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali è soggetta a verifiche periodiche al fine di adeguare le strutture, i servizi e i prodotti dell'amministrazione comunale alle esigenze dei cittadini e di tutti gli utenti.

3 – Al fine di meglio soddisfare le esigenze della cittadinanza, è possibile decentrare nei vari centri abitati del

comune strutture e servizi offerti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 31
ALBO PRETORIO

Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni dirigenziali, e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini nel rispetto del trattamento dei dati personali come per legge. Le deliberazioni degli organi collegiali (Giunta e Consiglio) e le determinazioni dirigenziali devono essere pubblicate nel loro testo **integrale sull'albo pretorio on line del Comune.**

Art. 32
U.R.P.
(Ufficio relazioni con il pubblico)

1. - Il Comune assicura, anche attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'assistenza necessaria ai cittadini al fine di :

- a) attuare una reale comunicazione con i cittadini, considerando l'informazione un servizio essenziale, sia ai fini della trasparenza che della partecipazione, adottando come metodo la semplificazione dei linguaggi;
- b) porre in atto servizi all'utenza per l'effettiva partecipazione ai procedimenti;
- c) effettuare la valutazione ed il monitoraggio sulle tipologie di informazioni richieste e fornite;
- d) supportare gli organi ed uffici dell'Ente;
- e) rilevare e valutare l'indice di soddisfazione dell'utenza;
- f) agevolare i rapporti tra P.A. ed utenza proponendosi come primo nucleo di sportello unico interno, mediante l'interconnessione informatica con tutti gli Uffici dell'Ente; l'attuazione del protocollo informatico; il dialogo telematico con siti pubblici e specializzati;
- g) curare la presenza on – line del Comune, nel proprio sito telematico; l'applicazione delle tecnologie di rete ed, in particolare, l'istituzione della rete civica, quale rete partecipativa e collaborativa; mettere a disposizione gli strumenti tecnici per permettere al cittadino l'informazione anche dagli altri enti pubblici.

2. - Nell'ambito dei principi di cui al comma 1. del presente articolo, il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi detta le norme per il funzionamento dell'U.R.P., prevedendo, in particolare, anche la Carta dei servizi avente la funzione di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi comunali ed amministrativi, sia all'interno della Casa comunale che a mezzo di servizi telematici.

3. - L'attività dell'U.R.P., Ufficio in staff al Sindaco, è svolta anche a sostegno dell'Ufficio del Difensore Civico.

Art. 33
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1 – Il Comune può ricorrere a forme di collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati ai fini della gestione dei servizi pubblici nei limiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

2. – Nei casi di integrale affidamento di servizi pubblici ad altri soggetti gli organi e gli uffici comunali devono periodicamente verificare gli standards di erogazione.

Art. 34
RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE

1. - Il sindaco assolve alle funzioni di rappresentanza istituzionale dell'ente.

2. - La rappresentanza sostanziale verso l'esterno, è attribuita alla dirigenza, quale espressione della competenza a impegnare l'ente verso l'esterno.

3. - L'esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal sindaco al dirigente individuato.

4. - La delega può essere di natura generale: con essa il sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio, della rappresentanza per il compimento dei seguenti atti:

- a) rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
- b) stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;
- c) stipulazione di atti costitutivi e relative modificazioni, in società o aziende alle quali partecipi l'ente.

- d) Il sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati esclusivamente da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:
- e) rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;
- f) stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi; unioni di comuni;
- g) stipulazione di accordi di programma;
- h) atti di gemellaggio.

Art. 35
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

1. I dirigenti dell'ente promuovono e resistono alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale assegnano l'incarico al patrocinatore dell'ente.
2. - La giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai dirigenti per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio della competenza di cui al precedente comma.

PARTE QUINTA
DIRITTO DI ACCESSO E FORME DI PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 36
DIRITTO DI ACCESSO

- 1 – I cittadini esercitano il diritto di accesso ai provvedimenti ed atti dell'Amministrazione Comunale, nonché alla documentazione ad essi relativa, secondo quanto previsto dalla legge n. 241/90 e dalle altre leggi vigenti in materia.
- 2 – La richiesta di accesso deve essere presentata con istanza scritta all'Ufficio che ha formato (o presso cui è reperibile) l'atto o il documento richiesto e, qualora tale Ufficio non fosse agevolmente individuabile, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
- 3 – La richiesta deve essere adeguatamente motivata e in essa deve essere chiaramente esposto l'interesse del richiedente a prendere visione o estrarre copia dell'atto con riferimento alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
- 4 – Il diritto di accesso si esercita mediante esame o estrazione di copia degli atti e documenti. L'esame dei documenti è gratuito; il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di accesso e di ricerca.
- 5 – Il diritto di accesso è escluso per i documenti concernenti la fase istruttoria del procedimento amministrativo fino a quando quest'ultimo non si sia concluso con l'adozione del provvedimento finale; inoltre, esso è escluso nei casi previsti dalla legge n. 675/96 e dalle altre leggi vigenti in materia.
- 6 – Il Consiglio Comunale approva un apposito regolamento disciplinante gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, garantendo, peraltro, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
- 7 – Il rifiuto e la limitazione del diritto di accesso sono ammessi nei casi di esclusione totale o parziale previsti dai precedenti commi e devono essere motivati. In ogni caso, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s'intende rifiutata.

Art. 37
PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- 1 – I competenti organi ed uffici dell'Amministrazione Comunale comunicano tempestivamente l'avvio dei procedimenti amministrativi ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. Con la stessa comunicazione sono resi noti:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento, nei limiti previsti dalla legge n. 241/90 e del regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso.
- 2 – Ove sia necessario adottare un provvedimento cautelare o urgente e indifferibile, la comunicazione di cui al precedente comma può essere differita non oltre tre giorni dall'adozione del provvedimento.

3 – Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Entro tre giorni dalla ricezione della richiesta di intervento i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale inibiscono la partecipazione al procedimento ai soggetti che non siano portatori degli interessi sopra citati.

4 – I soggetti di cui ai commi 1 e 3:

a) hanno diritto di prendere visione e di estrarre copie degli atti del procedimento, salvo i limiti previsti dalla legge n. 241/90 e dal regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso;

b) hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ai fini dell'adozione del provvedimento finale, nel quale deve motivare l'eventuale dissenso rispetto a quanto argomentato dai citati soggetti.

5 – In accoglimento delle osservazioni e proposte contenute nelle memorie di cui alla lett. b) del precedente comma, l'Amministrazione Comunale può concludere, entro i limiti e secondo la disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 241/90 e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

PARTE SESTA CONSULTE

Art. 38

CONSULTA COMUNALE PER GLI ANZIANI

1 – La Consulta Comunale per gli Anziani è presieduta dall'Assessore ai Servizi Sociali. Essa è composta, oltre che dal Presidente, da:

- il Direttore Generale dell'ASL competente per territorio o suo delegato;

- tre rappresentanti delle OO.SS. dei pensionati più rappresentative in campo nazionale;

- sei membri della società civile, residenti nel comune di Pratola Serra, aventi, i diritti di elettorato attivo e passivo, di cui due della minoranza, eletti rispettivamente dai gruppi consiliari di maggioranza e da quelli di minoranza.

- un assistente sociale e un geriatra nominati dal Sindaco.

2 – La Consulta è costituita entro due mesi dalla prima seduta successiva alle elezioni del Consiglio Comunale.

3 – La durata del mandato della Consulta equivale a quella del corrispondente mandato consiliare. I singoli componenti possono essere rieletti o redesignati per un solo ulteriore mandato anche se non consecutivo. I singoli membri decadono dalla loro carica:

a) in caso di tre assenze consecutive ed ingiustificate alle riunioni della Consulta;

b) in caso di indegnità morale o di violazione delle norme dello Statuto.

4 - I membri decaduti sono sostituiti con gli stessi criteri e modalità previsti per la loro nomina o elezione. La carica di componente della Consulta Comunale per gli Anziani è incompatibile con quella di membro delle Consulte di cui al presente Statuto.

5 – La Consulta:

a) collabora alla predisposizione degli obiettivi fondamentali della programmazione comunale per gli anziani;

b) esprime pareri consultivi obbligatori non vincolanti sui piani di intervento a favore degli anziani predisposti elaborati dagli organi ed uffici dell'Amministrazione Comunale. Trascorsi quindici giorni dalla trasmissione di tali piani, il parere s'intende reso in senso favorevole;

c) vigila sull'attuazione degli obiettivi della programmazione e sui risultati conseguiti;

d) visita le strutture residenziali pubbliche e private eventualmente operanti sul territorio comunale e fornisce al Sindaco relazioni e proposte sullo stato e sul funzionamento delle stesse.

6 – La Consulta è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno e, in ogni caso, su richiesta di un terzo dei componenti. L'assemblea della Consulta è validamente costituita alla presenza della maggioranza assoluta dei membri e le sue deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti alle riunioni.

7 – La Consulta viene ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni.

8 – I membri della Consulta esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese

sostenute opportunamente documentate.

Art. 39

CONSULTA PER LE INIZIATIVE SOCIALI

1 – La Consulta Comunale per le iniziative sociali è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta, oltre che dal Presidente, da:

a) sei membri della società civile, residenti nel comune di Pratola Serra, aventi, i diritti di elettorato attivo e passivo, di cui due della minoranza, eletti rispettivamente dai gruppi consiliari di maggioranza e da quelli di minoranza.

b) due rappresentanti delle Associazioni iscritte nell'Albo di cui all'art. 43 scelti dalla Giunta Comunale.

2 – La Consulta:

a) esprime pareri consultivi obbligatori, entro dieci giorni dalla richiesta, sulle deliberazioni e provvedimenti di competenza del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, relativi alle iniziative a carattere sociale e culturale. Trascorsi dieci giorni, il parere si intende reso in senso favorevole;

b) promuove iniziative nei settori di cui al precedente capoverso; coordina e patrocina le iniziative eventualmente assunte dalle singole Associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 43;

c) propone al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale l'adozione di deliberazioni e provvedimenti relativi alle iniziative di cui ai precedenti capoversi.

Per l'espletamento dei suoi compiti la Consulta può avvalersi dell'ausilio di collaboratori esterni non retribuiti.

3 – La Consulta rimane in carica per tutta la durata del corrispondente mandato consiliare. I singoli componenti possono essere rieletti o nuovamente nominati per un solo ulteriore mandato anche se non consecutivo. I membri sono dichiarati decaduti:

a) in caso di indegnità morale o di violazione delle norme dello Statuto;

b) in caso di tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni della Consulta.

I membri decaduti sono sostituiti con gli stessi criteri e modalità previsti per la loro nomina o elezione. La carica di componente della Consulta Comunale per le iniziative sociali, culturali, sportive e per il tempo libero è incompatibile con quella di membro delle Consulte di cui al presente statuto.

4 – La Consulta è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno e, in ogni caso, su richiesta di un terzo dei componenti. L'assemblea della Consulta è validamente costituita alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

5 – La Consulta viene ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni.

6 – I membri della Consulta esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese opportunamente documentate.

Art. 40

CONSULTA PER INIZIATIVE CULTURALI

1 – La Consulta Comunale per le iniziative culturali è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta, oltre che dal Presidente, da:

a) sei membri della società civile, residenti nel comune di Pratola Serra, aventi, i diritti di elettorato attivo e passivo, di cui due della minoranza, eletti rispettivamente dai gruppi consiliari di maggioranza e da quelli di minoranza.

b) due rappresentanti delle Associazioni iscritte nell'Albo di cui all'art. 43 scelti dalla Giunta Comunale.

2 – La Consulta:

a) esprime pareri consultivi obbligatori, entro dieci giorni dalla richiesta, sulle deliberazioni e provvedimenti di competenza del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, relativi alle iniziative a carattere sociale e culturale. Trascorsi dieci giorni, il parere si intende reso in senso favorevole;

b) promuove iniziative nei settori di cui al precedente capoverso; coordina e patrocina le iniziative eventualmente assunte dalle singole Associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 43.

c) propone al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale l'adozione di deliberazioni e provvedimenti relativi alle iniziative di cui ai precedenti capoversi.

Per l'espletamento dei suoi compiti la Consulta può avvalersi dell'ausilio di collaboratori esterni non retribuiti.

3 – La Consulta rimane in carica per tutta la durata del corrispondente mandato consiliare. I singoli componenti possono essere rieletti o nuovamente nominati per un solo ulteriore mandato anche se non consecutivo. I membri sono dichiarati decaduti:

- a)** in caso di indegnità morale o di violazione delle norme dello Statuto;
- b)** in caso di tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni della Consulta.

I membri decaduti sono sostituiti con gli stessi criteri e modalità previsti per la loro nomina o elezione. La carica di componente della Consulta Comunale per le iniziative sociali, culturali, sportive e per il tempo libero è incompatibile con quella di membro delle Consulte di cui al presente Statuto.

4 – La Consulta è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno e, in ogni caso, su richiesta di un terzo dei componenti. L'assemblea della Consulta è validamente costituita alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

5 – La Consulta viene ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni.

6 – I membri della Consulta esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese opportunamente documentate.

Art. 41

CONSULTA PER LE INIZIATIVE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO

1 – La Consulta Comunale per le iniziative sportive e per il tempo libero è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta, oltre che dal Presidente, da:

- a)** sei membri della società civile, residenti nel comune di Pratola Serra, aventi, i diritti di elettorato attivo e passivo, di cui due della minoranza, eletti rispettivamente dai gruppi consiliari di maggioranza e da quelli di minoranza.
- b)** due rappresentanti delle Associazioni iscritte nell'Albo di cui all'art. 43, scelti dalla Giunta Comunale.

2 – La Consulta:

- a)** esprime pareri consultivi obbligatori, entro dieci giorni dalla richiesta, sulle deliberazioni e provvedimenti di competenza del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, relativi alle iniziative a carattere sportive e per il tempo libero. Trascorsi dieci giorni, il parere si intende reso in senso favorevole;
- b)** promuove iniziative nei settori di cui al precedente capoverso; coordina e patrocina le iniziative eventualmente assunte dalle singole Associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 43;
- c)** propone al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale l'adozione di deliberazioni e provvedimenti relativi alle iniziative di cui ai precedenti capoversi.

Per l'espletamento dei suoi compiti la Consulta può avvalersi dell'ausilio di collaboratori esterni non retribuiti.

3 – La Consulta rimane in carica per tutta la durata del corrispondente mandato consiliare. I singoli componenti possono essere rieletti o nuovamente nominati per un solo ulteriore mandato anche se non consecutivo. I membri sono dichiarati decaduti:

- a)** in caso di indegnità morale o di violazione delle norme dello Statuto;
- b)** in caso di tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni della Consulta.

I membri decaduti sono sostituiti con gli stessi criteri e modalità previsti per la loro nomina o elezione. La carica di componente della Consulta Comunale per le iniziative sociali, culturali, sportive e per il tempo libero è incompatibile con quella di membro delle Consulte di cui al presente Statuto.

4 – La Consulta è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno e, in ogni caso, su richiesta di un terzo dei componenti. L'assemblea della Consulta è validamente costituita alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

5 – La Consulta viene ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni.

6 – I membri della Consulta esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese opportunamente documentate.

Art. 42

CONSULTA COMUNALE PER I PROBLEMI E LE INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'

1 – La Consulta Comunale per i problemi e le iniziative a favore della gioventù è presieduta dal Sindaco o da

un suo delegato ed è composta, oltre che dal Presidente, da:

a) sei membri della società civile, residenti nel comune di Pratola Serra, aventi, i diritti di elettorato attivo e passivo, di cui due della minoranza, eletti rispettivamente dai gruppi consiliari di maggioranza e da quelli di minoranza.

b) due rappresentanti delle Associazioni iscritte nell'Albo di cui all'art. 43 scelti dalla Giunta Comunale.

2 – La Consulta:

a) esprime pareri consultivi obbligatori non vincolanti, entro dieci giorni dalla richiesta, sulle deliberazioni e provvedimenti di competenza della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, relativi alle politiche giovanili; trascorsi dieci giorni, il parere si intende reso in senso favorevole;

b) promuove iniziative a favore della gioventù, anche d'intesa con la Consulta per le iniziative sociali, culturali, sportive e per il tempo libero;

c) promuove indagini e ricerche sui problemi e sulla condizioni dei giovani del comune, avvalendosi eventualmente di collaboratori esterni non retribuiti e/o dell'ausilio del personale dell'Amministrazione Comunale, previa autorizzazione del Sindaco;

d) propone al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale l'adozione di deliberazioni e/o provvedimenti concernenti le politiche giovanili.

3 – La Consulta rimane in carica per tutto il periodo del corrispondente mandato consiliare e i suoi componenti possono essere rieletti o nuovamente nominati per un solo ulteriore mandato anche se non consecutivo. Essi decadono dalla carica:

a) in caso di tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni della Consulta;

b) in caso di indegnità morale o di violazione delle norme dello Statuto.

4 - I membri decaduti sono sostituiti con i criteri e le modalità prescritti per la loro elezione o nomina. La carica di componente della Consulta Comunale per i problemi e le iniziative a favore della gioventù è incompatibile con quella di membro delle Consulte di cui al presente Statuto.

5 – La Consulta è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno e, in ogni caso, su richiesta di un terzo dei componenti. L'assemblea della Consulta è validamente costituita alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti alle riunioni.

6 – La Consulta viene ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni.

7 – I membri della Consulta esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese opportunamente documentate.

Art. 43

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1 – E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni. Di esso possono far parte tutte le Associazioni, Organizzazioni e Comitati (fatta eccezione per i movimenti e partiti politici), non aventi scopo di lucro e a carattere socio-culturale, educativo, sportivo, di volontariato, o, che, comunque, perseguano obiettivi compatibili con tali caratteri. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo anche organi e sezioni periferiche di associazioni ed organizzazioni operanti a livello provinciale, regionale e nazionale.

2 – La richiesta di iscrizione deve essere presentata dall'associazione a livello locale e deve essere sottoscritta dal responsabile dell'associazione (o della sezione locale della stessa). Inoltre, deve essere corredata dallo statuto e/o dall'atto costitutivo. L'iscrizione dell'associazione è deliberata dalla Giunta Comunale entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, trascorsi i quali, essa s'intende accolta. L'Albo è tenuto dal Sindaco ed è disciplinato da apposito regolamento di tenuta e funzionamento del medesimo.

3 – Decadono dalla iscrizione all'Albo:

a) le associazioni che abbiano comunicato la cessazione della propria attività sul territorio comunale;

b) le associazioni che non abbiano più i requisiti di cui al comma 1;

c) le associazioni che assumano condotte o eseguano atti gravemente lesivi degli interessi della cittadinanza.

4 – I rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo sono convocati dal Sindaco per eleggere i componenti delle Consulte di cui agli artt. 39 40 41 e 42 del presente Statuto.

PARTE SETTIMA ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 44
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – PRINCIPI

1 – Il Comune garantisce e promuove l’effettivo coinvolgimento dei cittadini nelle attività politico-amministrative, economiche e sociali della comunità.

2 – Il Comune, inoltre, favorisce, nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, la partecipazione dei cittadini, secondo principi di libertà, autonomia e parità di trattamento. A tal fine, esso può promuovere, oltre a quelli già previsti dallo statuto e dai regolamenti, organismi di partecipazione rappresentativi di tutti i cittadini o anche di gruppi e categorie individuati anche su base di frazione.

3 – L’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le esigenze dell’ente, assicura la disponibilità delle strutture immobiliari comunali, al fine di consentire lo svolgimento di assemblee, riunioni, convegni e dibattiti organizzati dalle associazioni iscritte all’Albo di cui all’art 43 e da tutti gli altri gruppi organizzati di cittadini senza scopo di lucro, secondo i principi fissati dagli artt. 17, 18 e 21 Cost. e da tutte le altre leggi vigenti in materia.

4 – Previa richiesta delle associazioni interessate, il Sindaco autorizza l’uso gratuito delle strutture comunali, secondo le condizioni e le modalità stabilite dai regolamenti e dai competenti uffici dell’Amministrazione Comunale.

Art. 45
ASSEMBLEE

1 – Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, convoca assemblee di cittadini o di gruppi e/o categorie di cittadini, anche su base di frazione:

- a) per discutere di questioni e problematiche di interesse di tutti i cittadini o di una o più categorie di essi;
- b) per sottoporre ai cittadini o a gruppi di cittadini proposte e programmi di portata generale.

2 – In ogni caso, il Sindaco ove lo ritenga opportuno, può di sua iniziativa consultare gruppi e categorie di cittadini in relazione alla risoluzione di problemi specifici e all’adozione di provvedimenti di loro interesse.

Art. 46
PETIZIONI

1 – I cittadini del Comune possono rivolgere petizioni al Sindaco in relazione a materie di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale, al fine di sollecitare l’adozione e/o la revoca di provvedimenti di loro competenza.

2 – Non possono essere proposte petizioni concernenti le seguenti materie:

- a) bilancio, finanze e tributi;
- b) ordinamento ed organizzazione degli uffici e del personale;
- c) funzioni delegate da altre amministrazioni o esercitate congiuntamente ad organi di altre amministrazioni.

3 – Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno centocinquanta cittadini maggiorenni residenti. Il Sindaco, previa verifica dell’osservanza delle disposizioni sopra riportate, convoca, entro sessanta giorni dalla presentazione della petizione, l’organo interessato, Giunta o Consiglio Comunale, che delibera sull’oggetto della petizione.

Art. 47
L’AZIONE SOSTITUTIVA

1. - Ciascun elettore ha il potere di fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi ad ogni giurisdizione.

2. - La Giunta comunale, ricevuta notizia dell’azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere la tutela dell’interesse dell’Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l’attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l’azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell’azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l’azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l’azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo

motivato.

Art. 48

REFERENDUM CONSULTIVO

1 – I cittadini del Comune possono proporre un referendum consultivo sulle materie di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale, con esclusione di quelle concernenti:

- a) bilancio, finanze e tributi;
- b) ordinamento ed organizzazione degli uffici e del personale;
- c) funzioni delegate da altre amministrazioni o esercitate congiuntamente ad organi di altre amministrazioni.

2 – I quesiti referendari sono articolati in forma di domanda a risposta negativa o positiva. La formulazione dei quesiti deve essere chiaramente intelligibile e può riferirsi ad un solo argomento.

3 – La richiesta di referendum consultivo deve essere sottoscritta da almeno 1/8 dei cittadini residenti maggiorenni e deve essere presentata entro tre mesi dalla data della prima sottoscrizione. Le firme raccolte devono essere autenticate dal Segretario Comunale o suo delegato.

4 – Il Sindaco, previa verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta indice il referendum, al quale partecipano tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

5 – Il referendum è valido se la maggioranza assoluta dei cittadini residenti maggiorenni esprime il proprio voto. L'esito del referendum è determinato dal voto della maggioranza assoluta dei votanti.

6 – A seguito delle operazioni di voto, il Sindaco proclama i risultati del referendum e, entro sessanta giorni, convoca la Giunta Comunale o il Consiglio Comunale per l'eventuale adozione dei provvedimenti consequenziali.

7 – Le operazioni di voto non possono svolgersi in concomitanza con quelle relative alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

8 – L'indizione del referendum è sospesa o revocata qualora prima della sua indizione la Giunta o il Consiglio Comunale approvino provvedimenti deliberativi concernenti il contenuto del quesito.

Art. 49

REFERENDUM ABROGATIVO

1 – I cittadini del Comune possono proporre un referendum abrogativo di deliberazioni approvate dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, con esclusione di quelle concernenti:

- a) bilancio, finanze e tributi;
- b) ordinamento ed organizzazione degli uffici e del personale;
- c) funzioni delegate da altre amministrazioni o esercitate congiuntamente ad organi di altre amministrazioni;
- d) regolamenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

2 – I quesiti referendari sono articolati in forma di domanda a risposta negativa o affermativa. Il testo dei quesiti deve essere chiaramente intelligibile e può concernere una sola deliberazione, nonché tutti gli altri provvedimenti deliberativi ad essa presupposti, connessi o conseguenti.

3 – La richiesta di referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno 1/5 dei cittadini residenti maggiorenni e deve essere presentata entro sei mesi dalla data della prima sottoscrizione. Le firme raccolte devono essere autenticate dal Segretario Comunale o suo delegato.

4 – L'indizione del referendum è sospesa o revocata qualora nel periodo intercorrente tra la presentazione del quesito e la convocazione dei comizi elettorali la Giunta o il Consiglio Comunale revochino integralmente o parzialmente la deliberazione oggetto del quesito referendario.

5 – Il Sindaco, previa verifica dell'osservanza delle disposizioni sopra riportate, entro trenta giorni dalla presentazione indice il referendum, al quale partecipano tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6 – Il referendum è valido se la maggioranza assoluta dei cittadini residenti maggiorenni vota. L'esito del referendum è determinato dalla maggioranza assoluta dei votanti.

7 – A seguito delle operazioni di voto, il Sindaco proclama i risultati del referendum e, entro sessanta giorni, convoca la Giunta Comunale o il Consiglio Comunale per l'eventuale adozione dei provvedimenti consequenziali.

8 – Le operazioni di voto non possono svolgersi in concomitanza con quelle relative alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, né nell'anno precedente alla data di scadenza del mandato consiliare.

PARTE OTTAVA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

ADEGUAMENTO ALLE NORME E AGLI ISTITUTI STATUTARI

1 – Entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, il Sindaco avvia le procedure per l'attivazione dell'Ufficio del Difensore Civico, per la istituzione dell'Albo delle Associazioni, per la costituzione della Consulta Comunale per gli Anziani, della Consulta Comunale per i Problemi e le Iniziative a favore della Gioventù e della Consulta Comunale per le Iniziative Sociali, Culturali, Sportive e per il Tempo Libero, e per la costituzione della Commissione di controllo per la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche.

2 – I competenti organi comunali, dalla data di entrata in vigore dello Statuto, adeguano tempestivamente, per quanto di rispettiva competenza, le modalità di esercizio delle proprie funzioni alle previsioni dello Statuto e del regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 51

APPROVAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

1 – L'approvazione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2 – Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 52

NORMA DI RINVIO

1 – Per tutto quanto non previsto nello Statuto si applicano le leggi, i regolamenti e i decreti vigenti.

Art. 53

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1 – Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.